

STATUTO DI "POLISTENA FUTURA"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione politico – culturale "POLISTENA FUTURA".

Articolo 2 - Sede

POLISTENA FUTURA ha sede in Polistena in via Commendatore Grio

Articolo 3 - Oggetto e finalità

3.1. POLISTENA FUTURA è un'associazione politica a carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

3.2. POLISTENA FUTURA ha come scopo di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica del proprio territorio.

POLISTENA FUTURA crede nell'impegno sociale e politico come servizio alla comunità, finalizzato al raggiungimento del bene collettivo attraverso competenze, idee, responsabilità e valori indispensabili per costruire un contesto territoriale inclusivo e lungimirante. POLISTENA FUTURA ritiene imprescindibile nella sua azione l'ascolto dei bisogni dei cittadini e la ricerca di risposte efficaci e condivise.

POLISTENA FUTURA intende promuovere un metodo di lavoro che coinvolga la cittadinanza nell'espressione dei bisogni come nelle scelte. Per questo motivo occorre coinvolgere le forze che dal basso si occupano, con passione e competenza, della comunità locale (associazioni, circoli, gruppi informali, singoli cittadini etc. etc.) e trovare con loro una strada per affrontare problemi e criticità.

POLISTENA FUTURA adegua la sua azione a principi fondamentali quali: politica come servizio alle persone, volta a creare benessere per la collettività e a tutelare la cosa pubblica con onestà e nel rispetto delle regole, impegno nell'interesse della comunità di appartenenza, politica come partecipazione e progettazione condivisa, costante verifica dell'utilità delle risposte politiche nella risoluzione degli specifici bisogni dei cittadini, un utilizzo oculato delle risorse del territorio e la cultura dei valori fondamentali del vivere civile.

Articolo 4 - Durata

La durata di POLISTENA FUTURA è indeterminata.

Articolo 5 - Simbolo di POLISTENA FUTURA

Il simbolo di POLISTENA FUTURA è il seguente: Cerchio con dicitura all'interno Polistena (in rosso) Futura (in verde) e alla base dello stesso una mezza luna di colore rosso

Articolo 6 - Associati

6.1. Gli Associati sono coloro che acquistano la qualità di Associato in conformità al presente Statuto. Ogni cittadino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età può aderire all'Associazione. Con la sottoscrizione della domanda di adesione i soci accettano il presente statuto e si impegnano ad agire per realizzarlo.

6.2. Coloro che intendono iscriversi a POLISTENA FUTURA inviano richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La richiesta di iscrizione può essere respinta con decisione motivata.

6.3. Gli Associati sono tenuti a pagare la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo in conformità al presente Statuto.

6.4. Presso la sede di POLISTENA FUTURA è tenuto un registro degli Associati.

6.5. I dati personali degli Associati sono raccolti, custoditi e gestiti dall'Associazione adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e

della vita privata, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente pro tempore.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli Associati

7.1. L'appartenenza a POLISTENA FUTURA ha carattere libero e volontario.

7.2. Tutti gli Associati hanno diritto di:

- 1) partecipare all'attività e agli organi di POLISTENA FUTURA, in conformità al presente Statuto;
- 2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti POLISTENA FUTURA, in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e a quanto stabilito dagli organi dell'Associazione;
- 3) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.

7.3. Gli Associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri:

- 1) contribuire al raggiungimento degli obiettivi di POLISTENA FUTURA;
- 2) rispettare le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- 3) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla legge in generale;
- 4) pagare la quota di iscrizione.

Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo

8.1. La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:

- 1) dimissioni volontarie, mediante comunicazione inviata al Presidente;
- 2) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione.

8.2. La perdita della qualità di Associato può avvenire anche per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, nei seguenti casi:

- 1) mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'ufficio di tesoreria;
- 2) gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;
- 3) perdita dei requisiti per l'ammissione ad Associato;
- 4) azioni e/o comportamenti contrari agli interessi e/o ai valori dell'Associazione.

La delibera di esclusione è preceduta da una comunicazione di contestazione fatta per iscritto, o mediante posta elettronica. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Associato può formulare le proprie osservazioni e difese e chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo. In tal caso, l'audizione dell'Associato deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la delibera di esclusione non può essere adottata prima che l'audizione abbia avuto luogo.

Articolo 9 - Organi

9.1. Sono organi dell'Associazione

1. a) l'Assemblea;
2. b) il Consiglio Direttivo;
3. c) il Presidente;
4. d) il Tesoriere.

Articolo 10 - Assemblea

10.1. L'Assemblea delibera oltre che sulle linee guida e sugli obiettivi generali dell'Associazione:

- 1) sul bilancio preventivo e consuntivo e su tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- 2) sull'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;

- 3) sulle modifiche al presente Statuto;
- 4) sui Regolamenti;
- 5) sulle mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o del Tesoriere;
- 6) sullo scioglimento dell'Associazione;
- 7) su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo Statuto.

10.2. Le mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o del Tesoriere devono essere presentate da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, con solo tale argomento all'ordine del giorno, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Articolo 11 - Partecipazione all'Assemblea

11.1. Hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea tutti gli Associati.

11.2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

11.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviarsi a mezzo posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dagli Associati al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'Associazione), almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.

11.4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora, della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

11.5. All'assemblea è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici. E' consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell'Assemblea, con il limite di una delega per delegato. La delega deve essere scritta con allegato un documento d'identità.

11.6. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero di Associati partecipanti. L'Assemblea è validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli Associati.

11.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente Vicario. Il Presidente nomina un segretario della riunione.

11.8. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati presenti.

L'esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti.

11.9. Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 12 - Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dall'Assemblea, per l'attuazione delle decisioni e per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità di POLISTENA FUTURA. Si riunisce con frequenza almeno bimestrale.

12.2. In particolare, il Consiglio Direttivo:

1. a) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea ai sensi di legge o del presente Statuto;

2. b) adotta regolamenti, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi dell'Associazione;
3. c) stabilisce l'importo e la scadenza del contributo dovuto dagli Associati;
4. d) delibera l'esclusione degli Associati ai sensi dell'Articolo 8.2;
5. h) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente Statuto;
6. i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.

12.3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo 2 (due) anni.

12.4. Del Consiglio Direttivo fanno parte:

1. a) il Presidente;
2. b) 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea.

In seno al Consiglio Direttivo viene nominato il Tesoriere mentre il Presidente Vicario sarà il membro più anziano del Consiglio stesso.

12.5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei membri eletti di cui all'articolo 12.4 b), il Consiglio Direttivo viene integrato mediante una nuova votazione dell'Assemblea.

12.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.

12.7. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, a mezzo posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.

12.8. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

12.9. Il Consiglio Direttivo viene eletto mediante votazione a scrutinio segreto con il seguente ordine e modalità:

- Elezione del Presidente: si può esprimere una sola preferenza. L'elenco dei candidati è composto da coloro che, avendone diritto, hanno segnalato all'Associazione la propria candidatura almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea. Le preferenze ottenute da nominativi non inseriti nell'elenco dei candidati sono considerate nulle. E' eletto Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti. Nel caso di parità si procederà immediatamente a votazioni successive avendo come candidati i soli nominativi degli associati che hanno preso il maggiore e uguale numero di preferenze;
- Elezione dei 6 (sei) membri del Consiglio Direttivo: si possono esprimere tante preferenze quanti il numero di membri da eleggere in seno al Consiglio. L'elenco dei candidati è composto da coloro che, avendone diritto, hanno manifestato la propria candidatura prima della votazione, anche nel corso dell'Assemblea. Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto un pari numero di voti, sono eletti al primo turno i candidati che risultano più votati senza ambiguità, mentre per le altre posizioni si procederà immediatamente a votazioni successive avendo come candidati i soli nominativi degli ex aequo rimanenti. Le preferenze ottenute da nominativi non inseriti nell'elenco dei candidati sono considerate nulle.
- I candidati alla carica di Presidente che non risultano eletti non possono candidarsi per le elezioni dei consiglieri.

Articolo 13 - Il Presidente

13.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi e resta in carica per 2 (due) anni. Ha la responsabilità politica dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione in tutte le attività finalizzate

all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In particolare, il Presidente:

1. a) coordina le iniziative politiche di POLISTENA FUTURA;
2. b) rappresenta POLISTENA FUTURA nei rapporti con gli altri partiti e movimenti;
3. c) sottopone proposte di deliberazione all'Assemblea e al Consiglio Direttivo;
4. d) coordina i gruppi tematici di POLISTENA FUTURA.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa all'Associazione. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.

Il Presidente, in caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili nell'interesse dell'Associazione, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo non oltre 7 (sette) giorni dalla loro esecuzione.

Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea ed è garante delle minoranze e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale.

Articolo 14 – Il Tesoriere

14.1. Il Tesoriere viene nominato in seno al Consiglio Direttivo e resta in carica per 2 (due) anni.

14.2. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di POLISTENA FUTURA a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni del Consiglio Direttivo.

14.3. Il Tesoriere predispose e sottopone al Consiglio Direttivo un rendiconto semestrale dell'attività svolta redatto con modalità approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Esercizio sociale, bilanci e patrimonio

15.1. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell'Associazione al 31 Dicembre 2021. I successivi esercizi decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

15.2. Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato entro il 30 Aprile di ogni anno.

15.3. Non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente a oggetto scopi coerenti con quelli dell'Associazione.

15.4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dall'eventuale contribuzione indiretta prevista dalla legge e da contributi ed erogazioni liberali di terzi.

Articolo 16 – Gruppi tematici

16.1. POLISTENA FUTURA è organizzato in Gruppi tematici. I Gruppi sono costituiti da un numero minimo di tre (3) Associati e ad essi possono partecipare anche persone non iscritte a POLISTENA FUTURA ed esperti del dominio di conoscenza.

16.2. I Gruppi promuovono gli obiettivi di POLISTENA FUTURA, contribuiscono alla promozione delle iniziative in ambiti tematici particolari attraverso l'approfondimento e l'organizzazione di eventi di formazione. Non hanno rappresentanza politica e non hanno il potere di vincolare POLISTENA FUTURA.

Articolo 17 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento di POLISTENA FUTURA è deliberato dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 4/5 degli Associati.

Articolo 18 - Controversie

Qualunque controversia tra Associati, o tra gli Associati e l'Associazione, con riguardo all'esecuzione e interpretazione del presente Statuto e comunque alle attività dell'Associazione, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Palmi.

Articolo 19 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.